



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Piazza Italia 22 08100 Nuoro Tel.0784 238600-Fax0784 238600

Web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

DETERMINAZIONE N° 908

DEL 05/09/2019

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1964 del 25/06/2010 e ss.mm.ii. al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Presa atto ottemperanza punti della Diffida n. 375/19 e Diffida per punto allo stato non ottemperato.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 2/A.S. del 06/03/2018 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direzione del Settore Gestione Ambiente e Territorio;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1964 del 25/06/2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A;
- con successive determinazioni n. 1446 del 26/07/2013, n. 1693 del 12/09/2013, n. 1377 del 11/07/2014, n. 1247 del 24/06/2014, n. 1878 del 03/10/2014, n. 712 del 10/04/2015, n. 1289 del 29/07/2015, n. 1422 del 10/09/2015 e n. 529 del 02/05/2016 è stata modificata l'AIA di cui sopra;

RICHIAMATE integralmente

- la determinazione n. 1416 del 9/11/2017, con la quale la Provincia ha diffidato ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 il gestore dell'impianto al rispetto delle prescrizioni dell'AIA e contestualmente ha ordinato allo stesso di provvedere all'eliminazione delle situazioni di criticità (n. 10 criticità), rilevate da Arpas che, pur non configurandosi in violazioni di prescrizioni AIA o di norme ambientali di settore, generano un rischio ambientale tale da richiedere interventi atti a prevenirle;
- la determinazione n. 375 del 16/04/2019, con la quale la Provincia ha diffidato ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 il gestore dell'impianto al rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento n. 1416 del 09/011/2017 per l'eliminazione delle situazioni di criticità identificate con numero p.to n. 2, p.to n. 3, p.to n. 5 e p.to n. 10 in quanto non risultavano ottemperate;

PRESO ATTO che, in riscontro alla richiesta di specifiche indicazioni e chiarimenti all'Arpas sulle criticità identificate come p.to n. 4 e p.to n. 6, la stessa Agenzia ha riscontrato con la nota 23587 del 02/07/2019 ritenendo esaustiva la documentazione presentata dal gestore attestante l'avvenuto superamento delle criticità p.to 4 (*Il gestore dovrà provvedere immediatamente alla coltivazione della discarica secondo le modalità e i criteri fissati dall'AIA e dalla norme, per superare le criticità riscontrate in sede di visita ispettiva*) e di cui

al p.to 6 (*Il gestore dovrà sempre provvedere ad una adeguata pulizia e manutenzione della canaletta perimetrale, al fine di garantire il normale deflusso del percolato*);

VISTO:

- la documentazione presentata dal gestore in risposta alla determinazione n. 375/19, ovvero le note prot. n. 33 del 30/04/2019; n. 53 del 24/06/2019, n. 67 del 9/07/2019;
- quanto riportato dall'ARPAS di Oristano nella nota prot. n. 27424 del 29/07/2019 di riscontro alla richiesta della Provincia di verificare l'ottemperanza alla determinazione n. 375 del 16/04/2019;

RILEVATO che l'Arpas nella nota di cui sopra prot. n. 27424 del 29/07/2019, ritiene che:

- **la prescrizione di cui al p.to 1 (criticità p.to 2) è ottemperata** (*"si diffida il gestore ad eseguire entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento i lavori di ripristino della pavimentazione nelle zone con presenza di fessurazioni all'interno dei capannoni di stabilizzazione e maturazione del compost"*);
- **la prescrizione di cui al p.to 2 (criticità p.to 3) è formalmente ottemperata** (*si diffida il gestore a presentare entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento il cronoprogramma illustrante la tempistica di chiusura della discarica, la descrizione di opere finalizzate a minimizzare le infiltrazioni delle acque piovane nella discarica stessa, in attesa della realizzazione degli interventi di chiusura*);
- **la prescrizione di cui al p.to 3 (criticità p.to 5) non risulta ottemperata** (*si diffida il gestore a presentare entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento la revisione dei livelli di guardia di ferro e manganese sulla base del documento segnalato da Arpas, per il quale il gestore aveva comunicato l'avvio del lavoro di revisione senza aver però dato comunicazione degli esiti*);
- **la prescrizione di cui al p.to 4 (criticità p.to 10) risulta quindi di fatto non ottemperabile da parte del gestore viste le motivazioni addotte dallo stesso** (*si diffida il gestore a presentare entro 30 dall'adozione del presente provvedimento i rapporti di prova relativi alla caratterizzazione delle polveri (come rifiuto) derivanti da aspirazione localizzate posizionate sui nastri trasportatori del capannone di selezione, indicate nel PMC (Tab. E5- Emissioni diffuse)*).

PRESO ATTO che sebbene il gestore abbia dato riscontro alla prescrizione di cui al p.to 3 (criticità p.to 5), la stessa non risulta allo stato ottemperata per le ragioni espresse dall'Arpas nella nota prot. n. 27430 del 29/07/2019 nella quale:

- ritiene che la relazione presentata dalla società Tossilo, con prot. n. 33 del 30/04/2019, "*seppur venga dichiarata redatta in accordo al metodo suggerito, non risulta esaustiva in quanto i valori di fondo naturale di Fe e Mn vengono definiti adottando come unico riferimento valori di analisi eseguite nel periodo 2004-2005*";
- segnala che per la definizione dei valori di fondo di ogni parametro si debba fare riferimento alla "*Linea Guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee*" approvata con Delibera del Consiglio SNPA del 14.11.2017;
- ritiene necessario "*che il Gestore stabilisca, per i parametri del PMC presenti nella tab. 2, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/06, livelli di guardia inferiori alle CSC*";
- ritiene "*opportuno, ancorché in assenza di livelli di guardia definiti, chiedere al Gestore di valutare l'attivazione delle procedure di allerta previste nella Relazione di cui al punto e) della presente nota. A tale riguardo si precisa che il campionamento delle acque sotterranee dovrà avvenire*

sempre in dinamico, secondo quanto previsto dalla normativa, e che nelle procedure di allerta la comunicazione agli Enti Competenti dovrà avvenire appena avuta conferma del valore anomalo."

RICHIAMATO l'art. 29 decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006 che prevede, in caso di inosservanza sulle prescrizioni autorizzatorie, che la Provincia provveda, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

RITENUTO pertanto necessario procedere con nuova diffida al gestore affinché provveda alla revisione dei livelli di guardia degli inquinanti delle acque di falda per la discarica di Monte Muradu, secondo il parere Arpas prot. n. 27430 del 29/07/2019;

RITENUTO altresì opportuno prendere atto del superamento delle altre criticità identificate con numero p.to n. 2, p.to n. 3, e p.to n. 10 oggetto della diffida n. 375 del 16/04/2019;

VISTI:

- il Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;
- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio SAVI;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

DI DIFFIDARE, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006, il gestore dell'impianto Società Tossilo s.p.a. :

1. **a presentare entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento la revisione dei livelli di guardia, come indicato nel parere dell'Arpas prot. n. 27430 del 29/07/2019 e stabilendo per i parametri del PMC presenti nella tab. 2, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/06, livelli di guardia inferiori alle CSC";**
2. **ad attivare le procedure di allerta previste nella Relazione " *Definizione dei livelli di guardia degli inquinanti sulle acque di falda*", allegata alla nota della Tossilo prot. 33 del 30/04/2019, ancorché in assenza di livelli di guardia definiti. A riguardo il campionamento delle acque sotterranee dovrà avvenire sempre in dinamico, secondo quanto previsto dalla normativa, e che nelle procedure di allerta la comunicazione agli Enti Competenti dovrà avvenire appena avuta conferma del valore anomalo;**

DI DARE ATTO che le criticità identificate con numero p.to n. 2, p.to n. 3, e p.to n. 10 oggetto della diffida n. 375 del 16/04/2019 risultano rispettivamente ottemperata, formalmente ottemperata e di fatto non ottemperabile dal gestore, come da parere dell'Arpas n. 27424 del 29/07/2019;

DI STABILIRE che la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa alla Provincia di Nuoro e all'ARPAS Dipartimento di Oristano, che ne verificherà i contenuti ai fini di cui sopra;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Tossilo S.p.A., al Consorzio

Industriale di Macomer, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS, al Comune di Macomer;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina amministrazione trasparente - del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la trasparenza e l'integrità;

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° 4 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 05/09/2019

L'OPERATORE INCARICATO

Tore Lai